



21.09.2017

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2017

Rapporti sui risultati della procedura di consultazione
(31.10.2016 - 28.02.2017)

Sommario

1	Introduzione	3
2	Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif).....	4
2.1	Situazione iniziale.....	4
2.2	Prese di posizione pervenute	4
2.3	Risultati della procedura di consultazione	5
2.3.1	Osservazioni generali.....	5
2.3.2	Presa di posizione su singoli articoli	5
2.3.3	Proposte al di fuori del disegno	9
2.3.4	Valutazione dell'attuazione	9
3	Rapporto sui risultati della consultazione concernente l'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV).....	11
3.1	Principi del progetto.....	11
3.2	Pareri pervenuti	11
3.3	Risultati della procedura di consultazione	11
3.3.1	Osservazioni generali.....	11
3.3.2	Parere sui singoli articoli	12
3.3.3	Valutazione dell'attuazione	13
4	Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione	14

1 Introduzione

In seguito all'entrata in vigore della modifica della legge sulla procedura di consultazione e dell'ordinanza sulla procedura di consultazione, il 1° aprile 2016 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha deciso di raggruppare le future modifiche di ordinanze in due pacchetti annuali (primavera e autunno).

Il pacchetto di ordinanze ambientali previsto per l'autunno 2017 contiene quattro ordinanze relative al diritto ambientale le cui modifiche sono indipendenti le une dalle altre. Si tratta:

- dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), che include anche la modifica :
 - dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610), e
 - dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600),
 - dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1),
- dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha aperto la procedura di consultazione il 31 ottobre 2016 con scadenza il 28 febbraio 2017. Vi hanno partecipato 26 Cantoni e 31 organizzazioni prendendo posizione su una o più ordinanze. Al rapporto è allegato un elenco dei partecipanti per ordinanza.

Poiché l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti è di competenza del DATEC non sarà sottoposta al Consiglio federale.

2 Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), dell'ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR) e dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif)

2.1 Situazione iniziale

Dopo quattro anni di negoziati sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUA), nell'autunno 2013 è stata sottoscritta in Giappone, a Kumamoto, la Convenzione di Minamata sul mercurio, prevede disposizioni per l'intero ciclo di vita del mercurio e, tra queste, anche misure per diminuirne la domanda e l'offerta. La Svizzera ha depositato lo strumento di ratifica nel maggio 2016. La Convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017, 90 giorni dopo che la 50^a Parte della Convenzione ha depositato lo strumento di ratifica. Per poter adempiere le prescrizioni della Convenzione occorre modificare la legislazione sui prodotti chimici e sui rifiuti. Le disposizioni che disciplinano la domanda di mercurio sono già ampiamente attuate in Svizzera. Le presenti modifiche dell'ORRPChim sono focalizzate sul controllo dell'importazione e dell'esportazione di mercurio e dei suoi composti. Occorre disciplinare le quantità da esportare con una disposizione nell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR, RS 814.600). Da alcuni anni in una fabbrica svizzera viene estratto mercurio prevalentemente da rifiuti importati. Per mancanza di domanda interna, il mercurio viene quasi interamente esportato come prodotto commerciale. Ciò ritarda l'abbandono dell'utilizzo di mercurio perseguito dalla Convenzione di Minamata. Inoltre si deve presumere che l'impiego di mercurio nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi emergenti comporti elevate immissioni nell'ambiente. Per questi motivi, nel suo messaggio per l'approvazione della Convenzione di Minamata il Consiglio federale ha annunciato misure a livello di ordinanza per la riduzione delle quantità di mercurio da esportare. Le proposte di modifica dell'ORRPChim e dell'OPSR concretizzano ora queste misure. Le modifiche proposte vanno oltre i requisiti minimi della Convenzione e hanno come obiettivo primario un contributo della Svizzera alla riduzione dell'offerta globale di mercurio.

Come il mercurio, anche il piombo è un metallo pesante ad azione neurotossica. La ripetuta esposizione a questa sostanza può condurre, in particolare nei bambini, a disturbi neurocomportamentali irreversibili e a ritardi nello sviluppo. A tutela soprattutto di questa fascia della popolazione, l'ORRPChim recepisce una disposizione dell'allegato XVII del regolamento REACH¹, che limita l'impiego di piombo in determinati oggetti. Le paraffine clorate a catena corta (SCCP) sono inquinanti organici persistenti, ampiamente vietati in Svizzera e nell'Unione europea. La modifica dell'ORRPChim qui presentata adegua il tenore di SCCP autorizzato nei prodotti a quello previsto nell'Unione europea, stabilito nel novembre 2015 con una modifica del regolamento (CE) n. 850/2004².

2.2 Prese di posizione pervenute

Per quanto concerne i disegni di modifica menzionati nel titolo, sono pervenute 56 prese di posizione e commenti. I 26 Cantoni, 2 associazioni cantonali, 4 partiti politici, 10 associazioni economiche e 14 partecipanti non invitati si sono espressi in merito al progetto. L'Unione delle città svizzere e costruzioni svizzere hanno rinunciato a prendere posizione, la prima per motivi di capacità e la seconda perché non interessata dal progetto. La Suva non propone

¹ Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo e i suoi composti, GU L 104 del 23.4.2005, pag. 2.

² Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1.

integrazioni o richieste di modifica per quanto riguarda la protezione della salute sul posto di lavoro.

2.3 Risultati della procedura di consultazione

2.3.1 Osservazioni generali

Le proposte nuove disposizioni concernenti il mercurio, in particolare quelle riguardanti le limitazioni all'esportazione, vengono commentate nelle prese di posizione in modo contrastante. Il PS e 25 Cantoni accolgono favorevolmente la normativa proposta per il mercurio e la maggioranza di questi ultimi si è espressa esplicitamente a favore delle ampie limitazioni all'esportazione. Secondo due partiti (PLR, UDC) e varie organizzazioni, tra cui economiesuisse, scienceindustries e swissmem, la normativa proposta va oltre quella della Convenzione di Minamata e la sua attuazione nell'Unione europea e occorre pertanto respingerla. Il Cantone Berna, il PBD, due associazioni della gestione dei rifiuti (SENS, ASIR) e l'azienda specializzata nel riciclaggio del mercurio BATREC approvano solo in parte le proposte normative che vanno oltre i requisiti minimi della Convenzione. Occorrerebbe quindi riformulare le previste limitazioni all'esportazione di mercurio in modo che, oltre all'esportazione di mercurio a scopi di ricerca e di analisi, sia possibile almeno esportare anche mercurio riciclato per la produzione di amalgama dentale in capsule. L'USAM respinge il progetto con una proposta subordinata, poiché minaccerebbe l'esistenza di un'impresa. L'esportazione di mercurio per la fabbricazione di prodotti contrassegnati non dovrebbe essere vietata (proposta subordinata). Secondo le spiegazioni fornite dal Cantone Berna, dalle associazioni ASIR e Swiss Recycling nonché da BATREC, la vendita di mercurio riciclato fornirebbe un contributo alla riduzione delle emissioni nocive di mercurio risultanti dall'estrazione e dalla lavorazione del mercurio nell'industria mineraria. Poiché le disposizioni previste minaccerebbero l'esistenza di BATREC, sussisterebbe inoltre il rischio di interruzione dello smaltimento delle pile usate. Per INOBAT ciò sarebbe deplorabile, dacché BATREC è l'unica azienda in Svizzera in grado di riciclare le pile usate in modo rispettoso dell'ambiente secondo lo stato attuale della tecnica. Secondo economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem, in Svizzera si dovrebbero mantenere i processi di riciclaggio esistenti, se corrispondono allo stato attuale della tecnica, fino a quando verranno generati rifiuti contenenti mercurio. CI CDS, USDCR, Swiss Textiles e USVP approvano le modifiche nell'ambito del disciplinamento del mercurio. Secondo CI CDS, la Confederazione deve tenere conto che occorrerebbe continuare a garantire il riciclaggio ecocompatibile di prodotti contenenti mercurio. Se ciò non dovesse essere più possibile in Svizzera, si dovrebbero trovare soluzioni altamente ecocompatibili ed economicamente sopportabili all'estero. Considerato che il progetto potrebbe avere forti ripercussioni su poche aziende, Centre Patronal chiede una proroga dei periodi transitori per le relative disposizioni concernenti il mercurio nella legislazione sui prodotti chimici e sui rifiuti.

Tutti i partecipanti alla consultazione approvano l'abbassamento del valore limite per i prodotti contenenti paraffine clorate e le nuove disposizioni concernenti il piombo.

2.3.2 Presa di posizione su singoli articoli

2.3.2.1 ORRPChim

Nuovo valore limite per le paraffine clorate (SCCP) nei prodotti (all. 1.1)

Diciassette Cantoni (AG, AR, AI, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantionali (Chemsuisse, ACCS) approvano la riduzione del contenuto di SCCP ammesso negli oggetti, 14 Cantoni e le due organizzazioni constatano che nell'Unione europea il valore limite ridotto è in vigore già dal 2016, per cui fino a maggio 2018 sarebbe possibile una svendita in Svizzera di merce non conforme nell'Unione europea. In futuro occorrerà quindi recepire più rapidamente nel diritto svizzero le nuove limitazioni introdotte in quello europeo. Secondo due Cantoni (AG, FR) e Chemsuisse, occorrerebbe ridurre il periodo di transizione di sei mesi, un Cantone (BS) propone un periodo di due mesi.

Economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem e USVP concordano con la riduzione del tenore di SCCP ammesso negli oggetti armonizzata con il diritto europeo, anche se ritengono troppo breve il previsto periodo transitorio di sei mesi. Centre Patronal chiede un periodo transitorio più lungo.

Colori per pittura artistica - relazione con l'allegato 1.17 (all. 1.10)

Dieci Cantoni (AG, AR, AI, BL, FR, OW, TG, TI, UR, ZH) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano la precisazione secondo cui i colori per pittura artistica non possono essere forniti al grande pubblico se contengono sostanze con proprietà cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione dell'allegato 1.17 ORRPChim (cosiddette sostanze CMPR) che secondo le disposizioni di questo allegato non beneficiano di alcuna deroga per colori per pittura artistica. Secondo un Cantone (GE), i colori per pittura artistica con sostanze CRPM problematiche non dovrebbero essere disponibili per il grande pubblico. Economiesuisse apprezza gli sforzi volti a proteggere la popolazione e concorda con l'obbligo di autorizzazione delle sostanze CRPM dell'allegato 1.17 ORRPChim per i colori per pittura artistica. Scienceindustries e swissmem non si esprimono in merito a questa proposta, poiché non sono interessate, l'USVP non concorda con la modifica nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione per le sostanze CRPM nei colori per pittura artistica e propone di mantenere in vigore l'attuale prassi.

Piombo in oggetti destinati al grande pubblico (n. 3^{ter} all. 2.16)

Dieci Cantoni e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano esplicitamente le nuove limitazioni concernenti la fornitura di oggetti contenenti piombo al grande pubblico. Un Cantone (BS) apprezza il fatto che al numero 3.3^{ter} vi sia un rimando alle disposizioni concernenti il piombo stabilite nell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02) e nelle relative ordinanze dipartimentali. Per contro occorrerebbe rimandare alla disposizione dell'ORRPChim anche nella legislazione sulle derrate alimentari. Secondo 17 Cantoni (AG, AR, AI, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZH), Chemsuisse e ACCS, occorre completare il numero 3.2^{ter} capoverso 2 con l'indicazione che per il piombo nelle pile, nei veicoli e nei loro componenti nonché nei materiali legnosi si applicano le disposizioni degli allegati 2.15, 2.16 numero 5 e 2.17 ORRPChim. Con il richiesto rimando all'esistenza e alla validità dell'allegato 2.15 diventerebbe superflua la deroga per le pile zinco-carbone e le pile a bottone nell'elenco delle deroghe al numero 3.4^{ter} capoverso 1 lettera i. Secondo 12 Cantoni (AG, AR, AI, BL, BS, FR, LU, SG, SH, TG, TI, ZH), Chemsuisse e ACCS, nell'Unione europea le disposizioni concernenti il piombo sono già in vigore da giugno 2016. Di conseguenza il previsto periodo transitorio di un anno non sarebbe adeguato e secondo 10 Cantoni, Chemsuisse e ACCS occorrerebbe ridurlo a sei mesi.

Economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem approvano le nuove limitazioni della fornitura di oggetti contenenti piombo che possono essere messi in bocca dai bambini. Swiss Textiles approva fundamentalmente questo adeguamento alla legislazione europea, ma prevede problemi nelle questioni riguardanti l'interpretazione del campo d'applicazione. Centre Patronal chiede un periodo di transizione più lungo. Il PS approva decisamente questo divieto volto a proteggere i bambini.

Divieti di immissione sul mercato di mercurio (n. 1.1 all. 1.7)

Secondo economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem, occorre disciplinare il mercurio negli interruttori e nei relè solo dal 1° gennaio 2021, come previsto nell'attuale proposta dell'UE (n. 1.1 cpv. 2 lett. c) Le associazioni chiedono un conseguente adeguamento dell'entrata in vigore del numero III dell'atto modificatore.

Secondo le proposte dei Cantoni AG e FR nonché di Chemsuisse, per quanto concerne i composti mercuriali ammessi nei cosmetici (n. 1.1 cpv. 2 lett. d n. 4) occorre rimandare direttamente all'ordinanza del DFI sui cosmetici.

Secondo la richiesta di 17 Cantoni (AG, AI, AR, BL, FR, GL, GR, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), la formulazione del divieto di immettere sul mercato prodotti contenente mercurio destinati a un impiego non noto

prima del 31 dicembre 2017 (n. 1.1 cpv. 2 lett. e) deve essere rivista in modo che dopo il giorno di riferimento non venga ripresa l'immissione sul mercato di prodotti contenenti mercurio per impieghi (storicamente) noti, ma attualmente non più commercializzati. Inoltre, secondo nove Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, SG, SH, TI, ZH), Chemsuisse e ACCS occorre anticipare questo divieto. La SSO ritiene che il proposto divieto di prodotti contenenti mercurio per impieghi non ancora noti va oltre gli obblighi internazionali. L'associazione chiede di rinunciare a questa disposizione.

Deroghe ai divieti di immissione sul mercato di mercurio (n. 1.2 all. 1.7)

Economiesuisse, scienceindustries, SKW und swissmem chiedono che, in sintonia con le disposizioni della Convenzione di Minamata, venga introdotta in una nuova lettera del numero 1 capoverso 2 una nuova deroga per gli apparecchi utilizzati nei grandi dispositivi o per misurazioni ad elevata precisione, a condizione che non sono disponibili alternative esenti da mercurio. Inoltre occorrerebbe introdurre in un nuovo capoverso una deroga generale per i prodotti che sono necessari per la tutela degli interessi essenziali della Svizzera in materia di sicurezza. Per una migliore leggibilità, inoltre, queste associazioni chiedono che nel numero 1.2 capoverso 3 si rinunci alla catena di rimandi e si strutturi il capoverso con contenuti materiali.

Disposizioni concernenti l'immissione sul mercato di mercurio (n. 1.4 all. 1.7)

Il PS e le associazioni economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem approvano l'obbligo di autorizzazione per l'importazione di mercurio e dei suoi composti nonché l'obbligo di notifica, se questi possono essere importati senza autorizzazione d'importazione. Secondo due commercianti (Blubox Trading AG, Air Mercury AG) occorre stralciare senza sostituzione la disposizione secondo cui per l'immagazzinamento di mercurio e dei suoi composti in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale occorre un'autorizzazione d'importazione. A loro avviso l'obbligo di autorizzazione nell'ORRPChim è contrario al sistema e illegittimo.

Secondo le proposte del Cantone BE, del PBD, dell'USAM, della SENS e della SLRS nonché dell'azienda svizzera di riciclaggio BATREC, l'obbligo di autorizzazione non dovrebbe valere per il mercurio importato sotto forma di rifiuti a scopi di stabilizzazione, poiché necessità già di un'autorizzazione in base alla legislazione sui rifiuti.

Disposizioni concernenti l'esportazione di mercurio (n. 2 all. 1.7)

Sedici Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) approvano esplicitamente le nuove disposizioni volte a impedire che il mercurio riciclato confluisca nel mercato globale. Secondo il PS il disegno prevede che le esportazioni di mercurio continuino a essere possibili per scopi di ricerca e di analisi, a differenza dell'Unione europea che vieta le esportazioni senza eccezioni. Poiché la Svizzera non può sorvegliare l'uso di mercurio all'estero e non può escludere che il mercurio esportato sia utilizzato al di fuori degli impieghi autorizzati con potenziali danni alle persone e all'ambiente, viene chiesto un disciplinamento più restrittivo come a livello di Unione europea.

Secondo il PBD, il PLR e l'UDC le previste norme di attuazione delle disposizioni della Convenzione di Minamata, e quindi anche quelle concernenti le esportazioni di mercurio, vanno ben oltre il necessario. Il PLR e l'UDC nonché le associazioni economiesuisse, ECO SWISS, scienceindustries, USAM, SKW, swissmem, Swiss Recycling e VSS lubes chiedono che siano rese possibili le esportazioni per scopi di ricerca e di analisi o per altri impieghi consentiti nel Paese importatore in ragione della Convenzione di Minamata. Il Cantone BE, il PBD, le associazioni SENS, SLRS e ASIR nonché l'azienda di riciclaggio interessata BATREC chiedono come esigenza minima che, oltre alle esportazioni per scopi di ricerca e di analisi, siano rese possibili anche le esportazioni di mercurio per la produzione di amalgama dentale (sotto forma di capsule).

Per quanto concerne il divieto d'esportazione di strumenti di misurazione, interruttori e relè, il PS approva la nuova disposizione volta a impedire il commercio di merce usata.

Economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem propongono di riformulare il numero 2.1 lettera a (divieto d'esportazione per oggetti contenenti mercurio che non possono essere immessi sul mercato secondo i numeri 1.1 e 3). Alla lettera b il divieto d'esportazione di amalgama dentale deve essere limitato alla forma non in capsule. Secondo il PLR la Convenzione di Minamata prescrive solo di ridurre gradualmente l'impiego di amalgama dentale e la Svizzera nell'attuale legislazione ha già vietato l'uso di amalgama dentale. Vietare l'esportazione non è necessario da un lato perché la produzione interna di amalgama dentale è già stata interrotta e, dall'altro, perché la domanda è comunque destinata a diminuire a seguito delle disposizioni della Convenzione. Il PS accoglie favorevolmente il divieto d'esportazione di amalgama dentale.

Il Cantone GE osserva che in caso di esportazioni di mercurio verso un Paese che non è Parte della Convenzione di Minamata, questo Paese debba anche confermare di aver preso provvedimenti per uno stoccaggio intermedio rispettoso dell'ambiente dei rifiuti contenenti mercurio (n. 2.2.2 cpv. 2 e n. 4.2 cpv. 2).

Disposizioni concernenti l'utilizzazione di mercurio (n. 3 all. 1.7)

Secondo economiesuisse, scienceindustries, SKW und swissmem, occorre precisare il divieto di utilizzare mercurio, composti di mercurio e preparati mercuriali per la fabbricazione di pile e loro componenti specificando che si applica alle pile che rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato 2.15 ORRPChim (n. 3.1 lett. a cifra 2).

Secondo 15 Cantoni (AG, AI, AR, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, TI, UR, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantionali (Chemsuisse, ACCS), al numero 3.1 lettera c si vieta l'uso di preparati mercuriali come sostanze ausiliarie nei processi di produzione industriale. Poiché in determinati casi è prevista la possibilità di immettere sul mercato preparati contenenti mercurio come sostanze ausiliarie nei processi di produzione industriale (n. 1.2 cpv. 5 e n. 1.3), occorre integrare di conseguenza la formulazione del numero 3.1 lettera c.

Secondo sei Cantoni (LU, SG, SH, TG, TI, ZG), Chemsuisse e ACCS, occorre introdurre un divieto di utilizzazione per cosmetici contenenti mercurio, mentre altri 9 Cantoni (AG, AI, AR, GL, GR, OW, UR, SZ, ZH) ritengono che un tale divieto sia da valutare. L'importazione e l'uso privati di cosmetici non sarebbero infatti disciplinati.

Disposizioni transitorie concernenti il mercurio (n. 4 all. 1.7)

Secondo le proposte di 18 Cantoni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, OW, NW, UR, SG, SH, SZ, TG, TI, ZH, ZG) e di due organizzazioni intercantionali (Chemsuisse, ACCS), occorre garantire che gli strumenti di misurazione contenenti mercurio immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° settembre 2015 non confluiscano nel commercio di merce usata. Non sarebbe sensato continuare a consentire la vendita di strumenti di misurazione contenenti mercurio al grande pubblico e disciplinare l'immissione sul mercato di apparecchi per uso professionale e commerciale in modo più restrittivo rispetto agli apparecchi destinati al grande pubblico.

Se come proposto sarà consentita l'esportazione di mercurio per la produzione di amalgama dentale (Cantone BE, PBD, SENS, SLRS) e di prodotti contrassegnati (USAM), la disposizione transitoria nel numero 4.2 capoverso 1 sarà obsoleta e dovrà essere stralciata.

2.3.2.2 OTRif

Tutti i Cantoni approvano o accolgono esplicitamente la disposizione secondo cui un'importazione in un deposito doganale aperto, in un deposito di merci di gran consumo o in un deposito franco doganale è considerata importazione.

Economiesuisse, Scienceindustries, Swissmem e l'Associazione Svizzera della cosmesi e dei detersivi auspicano l'integrazione dell'articolo 22 capoverso 1 in modo che anche il secondo periodo si riferisca esplicitamente solo all'importazione di rifiuti.

2.3.2.3 OPSR

Il PS, 16 Cantoni (AG, AI, AR, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, TG, TI, ZH, ZG) e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS) accolgono favorevolmente le norme nella legislazione sui rifiuti secondo cui il mercurio o i composti di mercurio estratti dai rifiuti nonché le eccedenze di mercurio provenienti da processi rimangono fondamentalmente rifiuti.

Secondo le proposte di economiesuisse, scienceindustries, SKW e swissmem, non deve essere vietata l'esportazione di mercurio, nel caso della Svizzera esclusivamente di mercurio riciclato, per utilizzazioni consentite dalla Convenzione di Minamata. Nell'articolo 3 lettera f^{bis} occorre pertanto stralciare il numero 2 («il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di mercurio di cui al numero 1 [«rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio»]). L'adeguamento dell'OPSR a seguito della modifica dell'ORRPChim proposta deve corrispondere alla legislazione europea, ma secondo il Cantone BE, le associazioni SENS e SLRS nonché l'azienda di riciclaggio BATREC non deve contenere disposizioni speciali sfavorevoli per la Svizzera. Nella definizione dei rifiuti di mercurio nell'articolo 3 lettera f^{bis} occorre quindi precisare il numero 2 («il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di mercurio di cui al numero 1 che non possono essere utilizzati per un impiego ammesso ai sensi dell'ORRPChim»).

2.3.2.4 OLTRif

Tutti i Cantoni approvano o accolgono esplicitamente favorevolmente l'introduzione di due nuovi codici di rifiuto armonizzata con l'elenco dei rifiuti dell'Unione europea.

2.3.3 Proposte al di fuori del disegno

Tre Cantoni (GL, SH, ZH) propongono che il DATEC definisca lo stato attuale della tecnica per lo smaltimento di rifiuti contenenti mercurio, in particolare per quelli provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU). Nel rapporto esplicativo sulla consultazione viene menzionato che per stato della tecnica s'intende attualmente un processo nel quale si recupera dapprima mercurio metallico da rifiuti di mercurio, lo si converte nel modo più completo possibile in solfuro di mercurio (cinabro), che viene infine depositato in una discarica sotterranea. Secondo la nuova definizione proposta nell'OPSR, negli IIRU risulterebbero quantità rilevanti di rifiuti contenenti mercurio (ad. es. carbone per forni Martin-Siemens e resina a scambio ionico provenienti dal trattamento dei fumi). Queste devono essere trattate e depositate in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

La presa di posizione dello studio legale Siegenthaler & Partner (su mandato di Metal Depot Zürich AG, Blubox Trading AG, Air Mercury AG) concernente la modifica dell'OLTRif non ricade nell'ambito del presente pacchetto di ordinanze. Viene richiesto di riclassificare il codice di rifiuto 16 02 13 (rc) a 16 02 13 (rs) nonché di inserire il nuovo codice 16 02 14 (rc) «Apparecchiature fuori uso eccetto quelle di cui al codice 16 02 013».

Sempre al di fuori della consultazione, i Cantoni BE, BL, BS, GL, GR e ZH hanno chiesto l'inserimento di nuovi codici di rifiuti per il materiale asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo; materiale di scavo e di sgombero; materiale di scavo dei binari (cap. 17 05) nonché per i rifiuti prodotti dal risanamento di terreni, di materiale di scavo e di acque di falda (cap. 19 13). Queste modifiche sono già in vigore dal 1° aprile 2017 a seguito di una precedente revisione dell'OLTRif.

2.3.4 Valutazione dell'attuazione

Secondo 13 Cantoni e due organizzazioni intercantonali (Chemsuisse, ACCS), per l'attuazione delle disposizioni concernenti il mercurio sarà necessaria un'intensa collaborazione tra i servizi federali e gli organi d'esecuzione cantonali in loco. Sedici Cantoni, Chemsuisse e l'ACCS auspicano che l'UFAM tenga un elenco con impieghi «noti» di mercurio per facilitare l'esecuzione.

Secondo economieuisse, scienceindustrie, SKW e swissmem, in questa forma il presente progetto delle disposizioni concernenti il mercurio non è né comprensibile né interpretabile per gli utenti interessati. Per evitare incertezze del diritto, occorre migliorare nettamente la comprensibilità e l'interpretabilità dell'allegato 1.7.

3 Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

3.1 Principi del progetto

La modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018) comprende in particolare gli adeguamenti qui illustrati.

In caso di esenzione dalla tassa in seguito a un piano di provvedimenti per ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV) secondo l'articolo 9, occorre creare una base giuridica che consenta una proroga dei termini di attuazione di singoli provvedimenti nei casi di rigore economici di cui le aziende non hanno colpa.

In caso di domanda d'esenzione secondo l'articolo 9 da parte dei nuovi impianti stazionari, occorre creare una base giuridica che consenta un'esenzione dalla tassa pro rata temporis. Questa modifica fa seguito in particolare alle esperienze acquisite durante i primi anni di applicazione della nuova soluzione di esenzione secondo l'articolo 9.

Nell'ambito del commercio all'ingrosso sono in aumento le consegne effettuate sulla base del principio «just in time» e i depositi di grandi dimensioni non sono più in linea con la pratica economica. Nel quadro della procedura di impegno volontario si prevede pertanto di abbassare la quantità media di scorte di magazzino finora prevista all'articolo 21 capoverso 2 per l'esenzione delle persone che esercitano un commercio all'ingrosso e di introdurre, quale criterio alternativo, quello di un fatturato minimo.

Un'altra modifica riguarda l'inserimento nell'allegato 1 (elenco delle sostanze) di due nuovi COV che soddisfano i criteri per l'iscrizione. In futuro queste sostanze saranno quindi assoggettate alla tassa d'incentivazione sui COV.

Nell'ambito della presente revisione sono infine apportati ulteriori piccoli adeguamenti dell'OCOV, che non hanno ripercussioni materiali. La necessità di queste modifiche è scaturita principalmente dal dialogo con rappresentanti delle autorità cantonali. È ad esempio ristrutturato l'allegato 1 e l'articolo 4 capoverso 4 OCOV è integrato con la lettera d.

3.2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della consultazione sono pervenuti in totale 36 pareri (22 Cantoni, 12 associazioni economiche e di categoria, 1 partito e 1 associazione per la tutela dell'ambiente).

3.3 Risultati della procedura di consultazione

3.3.1 Osservazioni generali

11 Cantoni (AI, AR, BE, FR, GE, JU, SO, TG, UR, VD e ZH), IG Detailhandel Schweiz (IG DHS), l'Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDOR) e il PS Svizzero (PSS) si sono pronunciati a favore del progetto senza riserve. 11 Cantoni (AG, BL, BS, GR, LU, OW, SG, SH, TI, VS e ZG) e Cercl'Air hanno espresso un parere sostanzialmente favorevole, ma avanzano al tempo stesso diverse richieste.

Per BE, BL, GR, JU, LU, TI e Cercl'Air è positivo che le disposizioni di legge in materia di miglioramento della qualità dell'aria siano adeguate con cadenza regolare. BE, BL, GR, LU, TI, IG DHS e Cercl'Air ritengono necessari ulteriori interventi di riduzione delle emissioni di sostanze nocive. Cercl'Air sottolinea quanto sia importante, per i servizi cantonali di protezione dell'aria, che l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) sia integrata da un'ordinanza come l'OCOV, che incentiva la riduzione delle emissioni di COV degli impianti secondo la migliore tecnica disponibile (MTD).

Nessun partecipante alla consultazione respinge integralmente gli adeguamenti previsti nell'ambito della presente revisione. Le associazioni economiche economiesuisse, scienceindustries, SKW (associazione svizzera dei cosmetici e dei detergenti), Swissmem e Centre Patronal (CP) sono favorevoli al nuovo disciplinamento dei casi di rigore e alla possibilità di un'esenzione pro rata temporis. Tuttavia, la maggior parte delle associazioni di questo tipo (economiesuisse, ECO SWISS, scienceindustries, SKW, Swissmem, Swiss Textiles e l'Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti [VSS]) dubita fortemente che la tassa d'incentivazione sui COV possa avere effetti positivi sull'ambiente. Pur non avendo mosso alcuna obiezione concreta, ECO SWISS, l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), Swiss Textiles e VSS auspicano il tempestivo trasferimento dell'allegato 3 dall'OCOV all'OIAI nonché l'abolizione della tassa d'incentivazione (USAM entro il 2018, ECO SWISS entro il 2020).

3.3.2 Parere sui singoli articoli

3.3.2.1 Art. 9e: Domanda di approvazione del piano di provvedimenti

L'aggiunta del capoverso 2 all'articolo 9e è accolta con favore da AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, economiesuisse, ECO SWISS, IG DHS, USDRC e PSS. Nessun partecipante è contrario all'integrazione riguardante la domanda di approvazione del piano di provvedimenti per i nuovi impianti stazionari. ZG chiede che tra i compiti previsti per i Cantoni all'articolo 4 capoverso 4 figurino anche la valutazione delle domande presentate per i nuovi impianti.

3.3.2.2 Art. 9h cpv. 1 lett. b

AI, AR, BE, FR, GE, GR, JU, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, ECO SWISS, IG DHS, USDRC e PSS approvano senza riserve la precisazione di cui all'articolo 9h capoverso 1 lettera b.

3.3.2.3 Art. 9i: Proroga dei termini nei casi di rigore

AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, CP, economiesuisse, ECO SWISS, IG DHS, USDRC, scienceindustries, SKW, PSS e Swissmem esprimono un parere positivo in merito all'aggiunta dell'articolo 9i per il disciplinamento dei casi di rigore. Contrari invece AG e Unione svizzera dell'industria delle vernici e delle pitture (USIVP), che non fornisce alcuna motivazione. AG lamenta l'assenza di criteri chiari in questo contesto e il fatto che, in seguito all'attuazione della disposizione, le domande potranno essere verificate soltanto da economisti aziendali diplomati. AG, BL, BS, GR, LU, OW, TI e Cercl'Air sono del parere che debba poter essere concessa una sola proroga dei termini per l'attuazione dei provvedimenti e che questa debba poter durare al massimo fino alla scadenza del periodo di validità. AG, BL, BS, GR e LU auspicano altresì un disciplinamento più flessibile dei termini di presentazione della domanda all'autorità cantonale. OW, SH, TI e Cercl'Air propongono una riduzione e una formulazione più libera dei criteri previsti. ZG, infine, oltre ad auspicare una formulazione più chiara dei criteri di cui all'articolo 9i capoverso 2 lettera a (motivi per cui l'esistenza dell'impresa sarebbe in pericolo) ed e (calendario per l'attuazione dei provvedimenti da posticipare), ritiene che all'autorità cantonale debbano essere presentati due esemplari della domanda e che tra i compiti previsti per i Cantoni all'articolo 4 capoverso 4 debba figurare anche la valutazione dei casi di rigore.

3.3.2.4 Art. 9j: Inizio dell'esenzione per i nuovi impianti stazionari

Il nuovo articolo 9j disciplina l'inizio dell'esenzione per i nuovi impianti stazionari. AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, CP, economiesuisse, ECO SWISS, IG DHS, USDRC, scienceindustries, SKW, PSS e Swissmem esprimono un parere sostanzialmente favorevole. BL, BS, GR, LU e SG chiedono tuttavia che venga stralciata la lettera b perché incompatibile con il principio dell'uguaglianza giuridica: i Cantoni ritengono infatti che, a parità di non soddisfacimento dei requisiti MTD, la disposizione

in questione favorirebbe, in termini di esenzione dalla tassa, i nuovi impianti stazionari a discapito di quelli già esistenti.

3.3.2.5 Allegato 1

AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, Cercl'Air, ECO SWISS, IG DHS, USDCR e PSS sono favorevoli all'iscrizione dell'alcool benzilico e del ciclopentano nell'elenco delle sostanze di cui all'allegato 1 OCOV. AI, AR, BL, GR, OW, Cercl'Air e PSS chiedono che l'elenco sia aggiornato a intervalli più ravvicinati affinché possano essere assoggettati alla tassa d'incentivazione tutti i COV con determinate caratteristiche. Si deplora che in passato non siano stati iscritti nell'elenco tutti i composti segnalati dai servizi cantonali perché impiegati in sostituzione dei COV gravati dalla tassa e aventi lo stesso impatto sull'ambiente di questi ultimi.

CP, economiesuisse, scienceindustries, SKW, Swissmem e USIVP esprimono un parere critico nei confronti dell'iscrizione delle due sostanze. Dubitando fortemente che la tassa d'incentivazione sui COV possa avere effetti positivi sull'ambiente, singole associazioni economiche chiedono di rinunciare all'iscrizione di nuove sostanze nell'elenco di cui all'allegato 1 (scienceindustries, SKW), o per lo meno di sospenderla in attesa dei risultati di un'analisi sull'impatto della suddetta tassa (economiesuisse).

3.3.2.6 Ulteriori proposte e osservazioni

VS lamenta che, nell'ambito dell'adeguamento del volantino informativo 55.22 sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni, non si sia tenuto sufficientemente conto delle esigenze delle grandi industrie chimiche. Il PSS si dichiara favorevole a progetto che, come quello in esame, va incontro ai bisogni delle imprese, ma ritiene importante che non ne consegua un allentamento del regime di esecuzione. economiesuisse, scienceindustries e SKW chiedono che il settore dell'industria sia coinvolto nell'analisi sull'impatto della tassa d'incentivazione sui COV. SKW e scienceindustries sono altresì dell'idea che occorra dare il giusto peso alle richieste dell'industria e, di conseguenza, adeguare nuovamente il volantino informativo 55.22.

Swiss Textiles osserva che l'ultima revisione dell'OCOV risale a novembre 2016 e auspica un miglior coordinamento delle procedure di consultazione, in modo da mantenere su un livello ragionevole l'onere che ne consegue per tutte le parti.

L'USIVP auspica che, in materia di adeguamenti dell'elenco delle sostanze, si cerchi nuovamente il dialogo con l'industria.

AG, BL, BS, GR, LU, SG e Cercl'Air propongono di adeguare i criteri per l'esenzione dalla tassa sulla base dell'articolo 21 capoverso 2 OCOV e chiedono che, di fronte all'aumento del commercio «just in time» e alla riduzione delle dimensioni dei depositi, il criterio riguardante la quantità di scorte di magazzino sia integrato o sostituito con un criterio di fatturato minimo (vendita).

3.3.3 Valutazione dell'attuazione

Nonostante alcune associazioni economiche dubitino fortemente che l'OCOV possa avere effetti positivi sull'ambiente (cfr. 3.3.1), nessun partecipante alla consultazione mette in discussione l'attuabilità stessa del progetto. L'attuabilità del disciplinamento dei casi di rigore, invece, raccoglie alcuni pareri critici, in particolare da parte di Cercl'Air, AG, OW, SH, e TI (cfr. 3.3.2.3). Alcuni Cantoni, infine, avanzano proposte volte a migliorare l'attuabilità di singole disposizioni (cfr. 3.3.2).

4 Allegato: Elenco dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	ORRPChim	OLTRif	OCOV
Cantoni				
AG	Argovia	X		X
AI	Appenzello Interno	X		X
AR	Appenzello Esterno	X		X
BE	Berna	X	X	X
BL	Basilea Campagna	X	X	X
BS	Basilea Città	X	X	X
FR	Friburgo	X	X	X
GE	Ginevra	X	X	X
GL	Glarona	X	X	
GR	Grigioni	X	X	X
JU	Giura	X	X	X
LU	Lucerna	X		X
NE	Neuchâtel	X	X	X
NW	Nidvaldo	X		
OW	Obvaldo	X	X	X
SG	San Gallo	X		X
SH	Sciaffusa	X		X
SO	Soletta	X	X	X
SZ	Svitto	X	X	X
TG	Turgovia	X	X	X
TI	Ticino	X	X	X
UR	Uri	X	X	X
VD	Vaud	X	X	X
VS	Vallese	X	X	X
ZG	Zugo	X	X	X
ZH	Zurigo	X	X	X
Conferenze e associazioni intercantonali				
Chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici	X	X	X
ACCS	Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri	X		
Partiti politici				
PDB	Partito borghese-democratico Svizzero	X		
PLR	PLR. I Liberali Radicali	X		
UDC	Unione Democratica di Centro	X		
PS	Partito Socialista Svizzero	X	X	X
Associazioni economiche / Rappresentanti dell'industria e dell'artigianato (rappresentanti dell'economia)				
economiesuisse	economisuisse, Federazione delle imprese svizzere	X	X	X
ECO SWISS	Organizzazione dell'economia svizzera per l'ambiente, la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute	X	X	X

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti alla consultazione	ORRPChim	OLTRif	OCOV
INOBAT	INOBAT, Organizzazione d'interesse per lo smaltimento delle pile	X		
scienceindustrie	scienceindustries, associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia	X		X
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri	X	X	X
SKW	Associazione Svizzera della cosmesi e dei detersivi	X		X
Suva	Suva, istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni	X	X	X
swissmem	swissmem	X	X	X
Swiss Textiles	Federazione tessile svizzera	X	X	X
USVP	Unione svizzera dei fabbricanti di vernici e pitture	X		X
Associazioni ambientaliste				
Cercl'Air	Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria			X
Partecipanti non invitati				
FSTS	Fondazione svizzera per il trattamento delle superfici	X		
SNV	Associazione svizzera di normalizzazione	X		
ASIR	Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti	X		
SLRS	Fondazione svizzera per il riciclaggio dei dispositivi d'illuminazione e delle lampade	X		
SENS	Fondazione SENS	X		
costruzione svizzera	Organizzazione nazionale della costruzione	X	X	X
CI CDS	Comunità d'interessi Commercio al Dettaglio Svizzera	X		X
Centre Patronal	Centre Patronal	X	X	X
USDCR	Unione svizzera delle donne contadine e rurali	X	X	X
BATREC	BATREC	X		
Swiss Recycling	Swiss Recycling	X	X	
Blubox Trading AG, Air Mercury AG, Metal Depot ZU AG	Blubox Trading AG, Air Mercury AG, Metal Depot ZU AG	X		
VSMR	Associazione svizzera riciclaggio ferri, metalli e carta	X	X	X
VSS lubes	Associazione dell'industria svizzera dei lubrificanti	X		X